Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 luglio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 661.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco, in Ostra (Ancona).

N. 661 Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco, in Ostra (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 5. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 662.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Cingoli (Macerata).

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Cingoli (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 33. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 663.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Vasto (Chieti).

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Vasto (Chieti) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 29. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 664.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Amedeo di Savoia Aosta » di Verona.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Amedeo di Savoia Aosta », di Verona viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 30. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 665.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Zafferana Etnea (Catania).

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Zafferana Etnea (Catania) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 666.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Partinico (Palermo).

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Partinico (Palermo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto: viene inoltre soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio di Partinico (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 667.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare una donazione per conto del Conservatorio di musica di Milano.

N. 667 Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Ministero della pubblica istruzione viene autorizzato ad accettare per conto del Conservatorio di musica di Milano la donazione di L. 1.000.000 (un milione) fatta dai sig.ri Olga Melato e Girolamo Pozzato per la istituzione, con la rendita del capitale donato, di due borse di studio annuali intitolate « Borse di studio Gianni Pozzato musicista » da conferire ad allievi di pianoforte di quel Conservatorio di musica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 668.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Romanino » di Brescia.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Romanino » di Brescia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 34. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 669.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Faenza (Ravenna).

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Faenza (Ravenna) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 35. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 670.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Eolo di Torre Annunziata (Napoli).

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Eolo di Torre Annunziata (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 28. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1956.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, approvato con decreto Ministeriale in data 31 marzo 1952;

Viste le deliberazioni in data 5 aprile 1956 del Consiglio di amministrazione ed in data 26 aprile 1956 dell'assemblea generale ordinaria dei soci della predetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede in Firenze, è modificato secondo le variazioni di che al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1956

Il Ministro: MEDICI

Modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze deliberate dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 5 aprile 1956 e dall'assemblea dei soci, nell'adunanza del 26 aprile 1956.

Art. 17. — Il primo comma viene modificato nel modo seguente:

« Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati ».

In fine all'articolo viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ».

Art. 41. — La lettera *r*) viene modificata nel modo seguente:

« *r*) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche d'interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria e Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ».

Art. 44. — Il secondo comma viene modificato nel modo seguente:

« La Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma e aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, con il limite massimo di L. 15.000.000 per ciascun nominativo, salvo deroga da richiedersi per singoli casi eccezionali ai superiori organi di vigilanza. La somma complessivamente impiegata in operazioni di tal genere non potrà eccedere il 6 % dei capitali amministrati dalla Cassa (patrimonio e depositi) ».

Il quarto comma viene modificato nel modo seguente:

« Le cambiali non potranno avere scadenza superiore a sei mesi; tuttavia quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario, nonchè quelle interamente assistite da patto di riservato dominio o da privilegio, in virtù di leggi speciali, potranno avere scadenza fino ad un anno. Potranno concedersi rinnovi, secondo le disposizioni di apposito regolamento ».

Art. 45. — Il penultimo comma viene modificato nel modo seguente:

« I conti correnti ipotecari non potranno avere durata superiore ai quindici anni e il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

(3278)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1956.

Norme per la riscossione in abbonamento per il periodo 4 gennaio 1956-3 gennaio 1957 dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1956-3 gennaio 1957;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale, e per il periodo 4 gennaio 1956-3 gennaio 1957, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure di imposta:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame, o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno e per ciascun turno.

Per la categoria dei cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione della imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa e di lino e filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	1.860	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 1000 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 1000 metri per chilogrammo le misure unitarie di imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filati ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

Per questa categoria i canoni annuali sono calcolati al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto dell'esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione d'imposta, per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti destinati all'esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata, oppure costituiti da sola fibra artificiale rigenerata o da solo cascame di fibra artificiale di lunghezza inferiore a 55 mm. e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

II) filati cardati, costituiti come al precedente comma I), aventi in mista intima anche cotone sodo, anelli

e stoppini di cotone e misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1575 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1440 per fuso-anno.

I filati di cui al precedente comma II), che misurino più di 16.000 metri per chilogrammo, vanno tassati con l'applicazione delle normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

Quando il particolare tipo di filato cardato indicato al comma II), misurante non più di 16.000 metri per chilogrammo, è prodotto con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, e i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro, si applica, ai fini della liquidazione del canone annuale, la misura d'imposta stabilita per i filati di cui al precedente comma I);

III) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, ed i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1180 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1080 per fuso-anno;

IV) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

V) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti non più di 16.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

VI) filati cardati, costituiti come al precedente comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro;

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1710 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1496 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1368 per fuso-anno;

VII) per i filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II, prodotti con filatoi « ring » installati in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuale di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati « sistema laniero » costituiti di sola fibra artificiale (fiocco, cascame) misuranti non più di 24.000 metri per kg., e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco o cascame di lunghezza non superiore a 70 millimetri:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1585 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1386 per fuso-anno e per ciascun turno.

I filati di cui alla precedente lettera *b*), misuranti più di 24.000 metri, vanno tassati con le normali misure di imposta stabilite per la categoria cotonieri;

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale rigenerato o cascame di fibra artificiale o con altre fibre (cascami, rigenerate), prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per poter usufruire dell'applicazione delle misure di imposta di cui alla precedente lettera *c*-I) la ditta interessata dovrà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente precisando la percentuale di lana vergine e di cascame di lana che intende impiegare nei filati di cui sopra, nei limiti del 35%, percentuale che dovrà essere constatata dai competenti organi di finanza, con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni delle miste.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35%, prodotti con i filatoi indicati al comma *c*-I), vanno tassati con la applicazione dell'imposta di cui alla successiva lettera *d*-I);

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera *c*-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3937 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3600 per fuso-anno;

d) filati cardati, costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata e con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2072 per fuso-anno;

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera *d*-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3360 per fuso-anno;

e) filati cardati, contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno;

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *d*-I).

Per le fabbriche di filati cardati, nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4), lettera *d*-I) del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 %, quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800, e del 5 % quando sia superiore a 800.

Beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »;

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4280 per fuso-anno;

b) prodotti con filatoi « ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6800 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5120 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi a « campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4160 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi ad « aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno;

f) filati pettinati, contenenti non meno del 50 % di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno;

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *c*) per i filati prodotti con filatoi « ring » sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta. Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4), lettere *a*) e *b*), della categoria lanieri, in caso di esportazione, va effettuata con le aliquote stabilite per i filati di cotone.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative.

Per le bacinelle con un numero di capi superiore a 16 è stabilita una misura d'imposta di L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi:

bacinella per bozzoli doppi, L. 175 per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;
2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti per ogni chilogrammo 55.000 metri o più:
1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;
2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;
3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

7) *Categorie filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato, a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

Queste categorie, per il periodo dal 4 gennaio al 3 luglio 1956, continueranno a corrispondere l'imposta mediante il sistema dell'abbonamento calcolato al netto dei prodotti destinati all'esportazione e con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 9080;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 107.900.

A partire dal 4 luglio 1956, l'abbonamento all'imposta sarà corrisposto, dalle sopraindicate categorie, al lordo dei prodotti destinati all'esportazione, con la applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta

c) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 34.719;

d) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 148.426.

I filatori delle sopracennate categorie, in caso di esportazione, hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti previsti alle lettere d), e), f), del successivo art. 25 ed esportati all'estero durante i rispettivi periodi indicati alle stesse lettere.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili).

Per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 12.710.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza.*

Per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 101.196.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo e discontinuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili);

a) filati di fibre poliamidiche, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.301.780.

b) filati di fibre poliviniliche, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 486.000.

c) filati di fibre poliestere, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 2.092.000.

d) filati di fibre polietileniche, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.108.000.

L'imposta sarà aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

e) filati di fibre polistirolo, per ogni filiera in attività per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.558.600.

L'imposta sarà aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a 10 per giornata.

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, lire 2.797.190.

b) filati di vetro a filamento discontinuo, per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua; con o senza anima, in attività continua durante tutto l'anno, L. 504.700.

Le categorie di cui ai numeri 8), 9), 10) e 11) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati all'esportazione.

12) *Categoria filatori a mano di canapa.*

Per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 1000 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) lire 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a 8 per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè il canone di abbonamento è calcolato al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dei canoni di abbonamento, fissate al precedente articolo 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascame di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie di imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera a).

Le festività riconosciute agli effetti dell'abbonamento all'imposta filati sono quelle stabilite agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, nonchè 12 giorni di ferie annuali e la festa del Santo Patrono.

Le inattività dovute alle ferie e alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a

quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio delle inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con un numero di filatoi oppure con orario di lavorazione diversi da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate:

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati lanasel, lanalux e simili) alla viscosa, all'acetato, al cuproammonio, alla viscosa ad alta resistenza, e per i filati di fibre poliamidiche, polivinilìche e poliestere;

c) ad una filiera attiva per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche;

d) ad una filiera attiva per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, per i filati di fibre di polistirolo;

e) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo:

f) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi:

g) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione nel numero dei giorni lavorativi dell'anno, come sopra calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli di imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha una durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza di turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo nel turno.

Le fabbriche che usino prolungare di una o due ore straordinarie il normale turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere, senza che si faccia luogo ad alcun cambio di squadre di operai, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere l'imposta, afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettivamente compiute, con l'applicazione della misura unitaria di imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di ei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e per il terzo turno, la misura unitaria d'imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengono compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta, la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante, che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pur sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà sempre effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra variazione agli elementi presi a base per la stipulazione delle convenzioni di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a riduzione di canone, deve essere preventivamente denunciata dalla ditta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini della diminuzione della imposta, per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi consecutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura, dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti, purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti, che, per esigenze della propria industria, sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria, con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento, per l'annata 4 gennaio 1956-3 gennaio 1957, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto Ministeriale 15 giugno 1955.

Ogni successiva variazione, apportata durante il corso dell'abbonamento, agli elementi della denuncia e che comunque comporti un aumento d'imposta, deve essere preventivamente comunicata a mezzo telegrafo al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e per il pagamento della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti e con i loro mandatari.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che importi variazioni delle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione, e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi, nonchè il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione, e non venga osservato il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico d'imposta sarà concesso alla ditta. Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure d'imposta e per l'intero periodo di sei giorni.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte, le quali, per esigenze della propria industria, abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio, debbono, presentare almeno tre giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata che potrà, nel caso, essere inferiore anche a sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte che abbiano necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, con la quale la ditta si impegna a lavorare con i filatoi come sopra sistemati per non meno di sei giorni lavorativi consecutivi indicando il numero e la matricola dei filatoi impiegati in tale lavorazione, nonchè il numero dei fusi di ciascuno di detti filatoi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, i quali saranno custoditi in apposito cassone suggellato dalla finanza, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti,

alla conseguente diminuzione di imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Nella lavorazione di filato di fibra artificiale a filamento continuo, per la quale il fabbricante, per esigenze tecniche, ha necessità di utilizzare soltanto qualcuna delle sezioni in cui siano suddivise le filiere costituenti la macchina, può consentirsi che l'imposta, per il periodo di tempo in cui viene variato il numero delle sezioni di filiere in attività, venga liquidata in base al numero delle sezioni di filiere effettivamente funzionanti.

All'uopo il fabbricante deve presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la speciale lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale debbono essere indicati la matricola delle macchine da filiera che si intendono mantenere attive, il tipo e il colore del filato da produrre, e la presunta durata della lavorazione, la quale in ogni caso non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli nonchè per il suggellamento delle sezioni dichiarate inattive, e determina le variazioni da apportare, in dipendenza della speciale lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilito.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattive una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora la particolare lavorazione intrapresa a termini del precedente art. 12 venga successivamente modificata, su una determinata macchina, prima ancora che sia trascorso il prescritto periodo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per le lavorazioni effettuate su detta macchina in tale periodo va eseguita in base al numero massimo di sezioni di filiere denunciate funzionanti per la macchina stessa e per l'intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data d'inizio della lavorazione come sopra intrapresa e modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavoro ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita denuncia, nella quale devono essere specificati la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o delimitati in modo da rendere il più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

Qualora, in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, jutieri, lanieri, o da filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con la applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima d'iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la produzione di detti filati;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo e il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta, con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8000 per fuso-anno.

Art. 16.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione

all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo dei canoni contemplati dal presente decreto, le relative misure unitarie d'imposta saranno stabilite, in via provvisoria, dal Ministero delle finanze, previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 17

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denunzia prescritta al precedente art. 7, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilito come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 18.

Per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani ai sensi del disposto dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, ed ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità dei filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti, quando producano filati previsti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, e misuranti per ogni chilogrammo non meno di 4000 metri e non più di 20.000 metri, è in facoltà dell'Amministrazione di effettuare l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione dell'imposta, mediante l'installazione di appositi misuratori meccanici.

A tal uopo i fabbricanti debbono, almeno venti giorni prima dall'inizio della lavorazione, presentare denunzia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il numero, il tipo e le caratteristiche di ciascun filatoio;

b) la qualità della materia prima adoperata ed i titoli dei filati da ottenere;

c) la descrizione del funzionamento del contatore da installare su ciascun filatoio, corredato dai relativi disegni illustrativi.

Art. 19.

Ricevuta la denunzia di cui al precedente art. 18, l'Ufficio tecnico dispone per i necessari controlli, procede al collaudo dei contatori ed autorizza l'installazione di quelli riconosciuti idonei all'uso, osservate le modalità di cui al successivo comma.

Il contatore deve essere applicato direttamente sull'albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti dal divisore e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione della produzione dei filati, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

Nel caso di filatoi ring con fusi disposti su due fronti, con moto indipendente, il contatore dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti.

I contatori dovranno essere forniti dalla ditta ed installati a sue spese.

Art. 20.

Per ciascun contatore installato l'Ufficio tecnico procede, in contraddittorio col fabbricante, alla taratura del congegno, tenuti presenti il tipo e le caratteristiche del filatoio sul quale il misuratore è montato e determina, attraverso diretti esperimenti di lavorazione, oppure mediante l'applicazione delle apposite formule indicate al successivo art. 21, l'imposta I_u corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore.

Art. 21.

Nel caso che la filatura della lana venga effettuata con l'impiego di filatoi rings, l'imposta corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore può essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I_u = 0{,}007 \text{ n. c. f}$$

dove n = numero dei giri dell'albero di alimentazione per ogni unità del misuratore

c = circonferenza (espressa in metri) dell'albero di alimentazione del filatoio;

f = numero dei fusi attivi del filatoio.

Qualora, invece, la filatura venga eseguita con impiego di filatoi selfacting occorre tener conto dello stiro (S). In tal caso la formula di cui al precedente comma diventa:

$$I_u = 0{,}007 \text{ n. c. f} \frac{W}{W - S}$$

dove W rappresenta la lunghezza della corsa del carro portafusi e S il valore dello stiro il quale, in rapporto al tipo di filatoio, alla specie della lavorazione e della materia prima impiegata, può variare entro i seguenti limiti

per i filatoi semiautomatici con fusiera rigida S = m. 0,15 ÷ 0,25

per i filatoi automatici con fusiera rigida e semirigida S = m. 0,20 ÷ 0,35

per i filatoi automatici con fusiera elastica S = m. 0,40 ÷ 0,70.

Art. 22.

Quando l'accertamento della produzione dei filati di lana di cui al precedente art. 18, venga effettuato col sistema del contatore, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo di lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) la quantità dei filati da ottenere, distintamente per titolo;

4) i titoli dei filati da produrre;

5) il tipo del filatoio nonchè il numero distintivo del contatore ad esso applicato;

6) il numero dei fusi installati;

7) il numero dei fusi attivi;

8) gli estremi della quietanza di Tesoreria da allegare alla dichiarazione di lavoro, comprovante il pagamento dell'imposta;

9) il numero delle unità del contatore corrispondenti all'imposta pagata;

10) il numero delle unità eventualmente residuate dalla precedente dichiarazione, perchè non utilizzate.

Art. 23.

Al termine di ciascuna giornata lavorativa indicata nella dichiarazione di lavoro, di cui al precedente articolo 22, il fabbricante dovrà registrare su apposito cartellino di cui ciascun filatoio deve essere munito, il numero delle unità segnate giornalmente dal misuratore.

L'Ufficio tecnico disporrà per le necessarie verifiche nelle fabbriche e, mediante saltuari controlli, dovrà assicurarsi del normale funzionamento dei contatori e delle regolari registrazioni delle relative letture. Effettuerà, inoltre, periodici prelevamenti di campioni allo scopo di accertare che i titoli dei filati prodotti siano compresi entro i limiti di cui al primo comma dell'art. 18.

Art. 24.

Qualora si verifichino guasti nel contatore oppure imperfezioni nel suo funzionamento, il fabbricante deve farne immediata denunzia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sospendere contemporaneamente la lavorazione, annotando sul cartellino applicato al filatoio l'orario in cui la sospensione si è verificata, nonchè la presumibile causa del guasto e la lettura del contatore al momento dell'arresto.

Art. 25.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e relativi manufatti esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi, nei casi in cui è ammessa, a partire dalle date appresso indicate e sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952 n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista, intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato), o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana in quantità superiore al 5 % in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1957.

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*), esportati all'estero fino al 3 marzo 1957;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*), esportati all'estero fino al 3 aprile 1957;

d) per i filati di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo esportati all'estero dal 18 agosto 1956 al 17 febbraio 1957;

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero dal 4 settembre 1956 al 3 marzo 1957;

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero dal 4 ottobre 1956 al 3 aprile 1957.

Ai filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascame di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o con fibra artificiale rigenerata ed eventualmente anche con cotone sodo, anelli e stoppini di cotone, oppure costituiti da sola fibra artificiale (fiocco, cascame, rigenerato) e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, all'esportazione compete la restituzione dell'imposta con le aliquote previste per i filati di cotone.

Art. 26.

Per i filandieri di seta o di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad un'imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che, avendo una produzione inferiore, chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite dall'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno tre giorni prima dell'inizio della lavorazione di ciascun mese, una dichiarazione, in doppio esemplare, nella quale deve essere indicato:

dagli esercenti delle filande di seta:

a) il numero e il tipo delle bacinelle con l'indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filato da produrre giornalmente per ciascuna bacinella con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera dei filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato;

dagli esercenti filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 1000 metri per chilogrammo:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato, nonchè gli altri dati ed elementi indicati alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

L'ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 27.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, adibiti alla produzione di filati, che siano inattivi.

I funzonari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche, ovvero rilevare dati relativi alla produzione pro-fuso dei filatoi e delle macchine da filiere installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 28.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente, le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, successivamente modificato dall'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, dall'art. 3, comma settimo e dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui ai precedenti articoli 22 e 26, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Chiunque, nei casi indicati dal precedente art. 24, ometta o ritardi di denunziare i guasti o di sospendere la lavorazione, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 26 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 29.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 4 gennaio 1956.

Roma, addì 3 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1956
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 196. — BENNATI

(3404)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1956.
Modificazioni al calendario di Borsa per l'anno 1956.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1955, che approva il calendario di Borsa per l'anno 1956;

Vista la lettera del 3 luglio 1956, n. 174, dell'Associazione italiana degli agenti di cambio, e ritenuta la opportunità di accogliere le richieste avanzate di abbinare le operazioni delle liquidazioni di Borsa dei mesi di agosto e di settembre 1956, di modificare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1956;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione mensile di agosto che dovrebbero aver luogo nei giorni 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 31 agosto 1956 secondo il calendario di Borsa approvato con decreto Ministeriale 2 dicembre 1955, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, con il decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 18, 19, 20, 22, 25, 27 e 28 settembre 1956.

La risposta premi per il mese di agosto 1956, prevista nel calendario per il giorno 23, viene prorogata al 28 agosto successivo.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1956 previsto nel calendario dal giorno 8 al 22 agosto viene prolungato dall'8 al 26 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1956 fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte nei giorni non festivi dalle ore 10 alle ore 10,30, per la quotazione ufficiale di chiusura delle divise di esportazione, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

(3456)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1956.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che nei confronti della Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *a*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa alla Amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina, sono sciolti in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 57, lettera *a*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

(3457)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il *testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse* di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 luglio 1956 che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 su ricordato, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina;

Dispone:

Il prof. avv. Amedeo Gambino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Latina ed i signori comm. Francesco Bilotta, dott. Alberto Buoni, avv. Mario Grifoni, avv. rag. Carlo Paoletti, avv. Raffaele Ricci sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri ed attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(3458)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto internazionale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di « diritto internazionale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3425)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 16 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori N. 160

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,85	624,80	624,86	624,75	—	624,83	624,85	624,85	624,82
$ Can.	635,85	635,875	635,50	635,375	635,45	—	635,625	635,50	635,50	635,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,81	145,75	—	145,805	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,25	90,28	90,34	90,35	90,16	—	90,33	90,30	90,30	90,30
Kr. N.	87,30	87,31	87,37	87,35	87,38	—	87,34	87,35	87,35	87,30
Kr. Sv.	121 —	121 —	121,14	121,10	121 —	—	121,14	121,15	121,15	121,20
Fol.	164,10	164,25	164,17	164,20	164,10	—	164,14	164,20	164,20	164,15
Fr. B.	12,56	12,56	12,58	12,5675	12,5525	—	12,56375	12,565	12,56	12,56
Fr. Fr.	178,05	178 —	178,20	178,20	178,10	—	178,19	178,10	178,10	178,15
Fr. Sv. acc.	143,27	143,23	143,35	143,36	143,30	—	143,34	143,30	143,30	143,35
Lst.	1746 —	1746 —	1746,75	1746,575	1746,25	—	1746,50	1747,50	1747,50	1746,50
Dm. occ.	149,45	149,55	149,64	149,61	149,35	—	149,56	149,56	149,56	149,58

Media dei titoli del 16 luglio 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,275
Id. 3,50 % 1902	56,85
Id. 5 % 1935	85,40
Redimibile 3,50 % 1934	77,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,25
Id. 5 % 1936	93,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1956

1 dollaro USA	624,845
1 dollaro Can.	635,50
1 Fr. Sv. lib.	145,807
1 Kr. Dan.	90,34
1 Kr. Norv.	87,345
1 Kr. Sv.	121,12
1 Fol.	164,17
1 Fr. bel.	12,566
100 Fr. Fr.	178,195
1 Fr. Sv. acc.	143,35
1 Lst.	1746,537
1 Marco ger.	149,585

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 158 del 13 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 14 luglio 1956, le quotazioni, alla Borsa di Milano, del Dollaro USA deve intendersi 624,84 anzichè 624,875 e del Franco belga 12,543 anzichè 12,575.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a settantasei borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, numero 297;

Vedute le deliberazioni 11 maggio e 11 giugno 1956 del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a settantasei borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le settantasei borse sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la fisica borse n. 8
b) per la matematica » 2
c) per la chimica » 12
d) per l'ingegneria civile e l'architettura » 4
e) per l'ingegneria industriale » 6
f) per la biologia e la medicina » 24
g) per l'agricoltura e la zootecnia » 10
h) per la geografia, la geologia, la mineralogia e la talassografia » 10

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Le borse, non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi otto, sarà determinata dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Sarà parimenti determinato dalla Commissione giudicatrice del concorso l'istituto o laboratorio presso il quale le singole borse dovranno essere usufruite. Di regola, sarà prescelto un istituto o laboratorio fuori del luogo di residenza dell'assegnatario. Per le borse da attribuirsi a candidati che siano assistenti universitari di ruolo o appartengano a categorie di personale equiparate, l'istituto o laboratorio nel quale dovranno essere usufruite sarà, in ogni caso, determinato in modo che il godimento della borsa implichi la necessità dell'effettivo e continuativo soggiorno dell'assegnatario in sede diversa da quella dell'istituto o laboratorio al quale egli è organicamente assegnato o nel quale presti comunque servizio.

L'importo delle singole borse sarà stabilito insindacabilmente dal C.N.R., entro il limite massimo di L. 50.000 lorde mensili e quello minimo di L. 25.000 lorde mensili, tenuto conto della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

L'importo minimo di L. 25.000 lorde mensili sarà attribuito esclusivamente a coloro che debbano usufruire della borsa nel luogo della loro residenza e siano provvisti di emolumenti di carattere continuativo a carico dello Stato, o di altri enti, o di privati; l'importo massimo di L. 50.000 lorde mensili potrà essere attribuito soltanto a coloro i quali non godano di alcuno dei detti emolumenti e debbano usufruire della borsa fuori del luogo di residenza.

Agli effetti del comma precedente, si considera come luogo di residenza del titolare della borsa non soltanto il Comune dove egli ha la sua residenza anagrafica, ma anche quello in cui debba abitualmente recarsi per l'esercizio di un ufficio o di una professione.

Qualora, conferita la borsa, si verifichino mutamenti nelle circostanze in base alle quali ne è stato determinato l'importo (attribuzione o perdita di emolumenti, cambiamento di residenza dell'assegnatario, ecc.), sarà fatto luogo alle conseguenti variazioni dell'importo stesso.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano, dopo il 31 dicembre 1950.

Ne sono esclusi coloro i quali abbiano già usufruito di una delle borse di studio, per l'interno o per l'estero, messe a concorso dal C.N.R. in anni anteriori al 1955.

Sono invece ammessi a parteciparvi coloro che abbiano già usufruito di una delle borse di studio, per l'interno o per l'estero, messe a concorso dal C.N.R. nell'anno 1955, semprechè non abbiano precedentemente usufruito di altra borsa del C.N.R. e si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, nei riguardi di questi candidati, non si farà luogo al conferimento di più di una borsa, per ciascun concorso.

In nessun caso possono essere ammessi ai concorsi i professori universitari di ruolo e coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale, in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro il perentorio termine del 31 agosto 1956.

Nella domanda l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina):

a) il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data e il luogo di nascita;

b) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intende partecipare;

c) le ricerche per le quali utilizzerebbe la borsa, qualora gli fosse conferita;

d) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere tali ricerche;

e) la residenza;

f) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

g) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

h) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

i) se abbia già usufruito di altre borse di studio del C.N.R., indicando, in caso affermativo, in quale anno ne abbia usufruito.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti statali e per i dipendenti del C.N.R., è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che egli ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma, in sei copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa che gli fosse conferita;

4) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

5) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di cui al n. 1) e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie delle memorie a stampa o dattiloscritte, di cui al n. 2), e quelle del programma di ricerche, del curriculum e dell'elenco, di cui ai numeri 3), 4) e 5), dovranno pervenire al C.N.R. ordinate in cinque distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutte le memorie presentate, una copia del programma di ricerche, una del curriculum e una dell'elenco: la sesta copia del programma, del curriculum e dell'elenco andrà allegata alla domanda.

Le memorie potranno essere inviate al C.N.R. in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al C.N.R. dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

La data di presentazione o di arrivo delle domande e dei relativi documenti e titoli è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo a calendario apposto su di essi dal competente ufficio del C.N.R.

Art. 5.

Coloro i quali intendano partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1, debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali desiderano prendere parte, allegando i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

Ciascun concorso è giudicato da una Commissione composta di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche che essi intendono compiere.

In base al giudizio espresso sui singoli candidati, la Commissione assegna loro un voto: a tal fine, ciascuno dei suoi membri dispone di dieci punti.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria generale del concorso.

Sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione ex aequo.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C.N.R. notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, dai candidati compresi nella graduatoria generale, secondo l'ordine di questa, osservato quanto disposto dall'art. 3, comma terzo, circa il numero delle borse conferibili ai concorrenti quivi indicati.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai candidati che nella graduatoria generale seguono i vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa, osservato, anche in tal caso, il citato disposto dell'art. 3, comma terzo.

Art. 10.

I candidati che siano compresi nella graduatoria dei vincitori, o che siano eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma secondo, debbono, entro il perentorio termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, far pervenire al C.N.R., a pena di decadenza, una dichiarazione, nella quale specifichino, sotto la loro personale responsabilità, se e quale impiego od ufficio rivestano alle dipendenze dello Stato o di altri enti, o di privati, indicando, in caso affermativo, l'ammontare netto mensile della relativa retribuzione.

Qualora risulti dalla dichiarazione che l'interessato eserciti un impiego od ufficio, che, a giudizio insindacabile del C.N.R., sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio che la borsa comporta, egli dovrà, a pena di decadenza, far pervenire al C.N.R., nei dieci giorni successivi al ricevimento dell'invito che gli sarà a tal fine rivolto, il formale impegno di ottemperare, all'atto del conferimento della borsa, a quanto prescritto dall'art. 11, comma quinto.

Per l'accertamento della data di arrivo al C.N.R. della dichiarazione e dell'impegno anzidetti, si applica il disposto dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del C.N.R.

Entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data in cui abbiano avuto comunicazione del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al C.N.R. sotto pena di decadenza:

1) dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa: in tale dichiarazione essi dovranno altresì specificare, sotto la loro personale responsabilità, se e di quali altre borse, o altri analoghi assegni, o sovvenzioni eventualmente usufruiscano, avvertendo che, qualora ne usufruiscano, dovranno comprovare, mediante la opportuna documentazione da allegare alla dichiarazione medesima, di avervi rinunziato, con effetto dalla data di decorrenza della borsa loro attribuita dal C.N.R.;

2) il certificato di nascita;

3) il certificato di cittadinanza italiana;

4) il certificato di buona condotta;

5) il certificato generale del casellario giudiziario;

6) il certificato di residenza.

I certificati debbono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo e debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Il personale appartenente ai ruoli del C.N.R. è dispensato dall'obbligo di presentare i predetti certificati. Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi, una attestazione in carta legale dell'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando e da cui risulti che si trovino in attività di servizio: tale attestazione dovrà in ogni caso indicare la data e il luogo di nascita dell'interessato, il luogo di residenza e la sede dove egli presta servizio.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma secondo, l'assegnatario, oltre ad ottemperare alle precedenti disposizioni del presente articolo, dovrà altresì comprovare, sempre entro il termine di cui al secondo comma e sempre a pena di decadenza, di aver rinunziato, con effetto dalla data di decorrenza della borsa, all'impiego od ufficio esercitato, o di essere stato comunque dispensato, mediante collocamento in aspettativa o in congedo, o mediante altro simile provvedimento, dall'obbligo delle relative prestazioni di servizio, per tutta la durata della borsa stessa.

Per l'accertamento della data di arrivo al C.N.R. dei certificati, delle dichiarazioni e in genere degli atti e documenti trasmessi dagli interessati ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi, si applica il disposto dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 12.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita insindacabilmente dal C.N.R. all'atto del conferimento.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data di cui al precedente comma, presso l'istituto o laboratorio a cui saranno stati destinati, le ricerche in programma;

b) di continuare regolarmente e ininterrottamente le ricerche stesse per l'intero periodo di durata della borsa;

c) di non assumere, in tale periodo, alcun impiego od ufficio senza la preventiva autorizzazione del C.N.R.

Coloro che non ottemperino ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà ugualmente dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate è stabilito dal C.N.R. all'atto dell'assegnazione delle singole borse, in relazione alla loro durata ed al loro importo.

Ciascuna rata sarà corrisposta all'assegnatario su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio al quale egli è stato destinato, attestante, per quanto riguarda la prima rata, che l'assegnatario medesimo abbia puntualmente iniziato, alla data di cui all'art. 12, lettera *a*), gli studi inerenti alla borsa, e, per quanto riguarda le rate successive, che egli li abbia continuati regolarmente e senza alcuna interruzione.

Coloro nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di decadenza di cui all'art. 12, saranno tenuti a restituire al C.N.R. il rateo della borsa relativo al periodo successivo alla data di decorrenza del provvedimento stesso.

Art. 14.

Entro congruo termine dalla scadenza del periodo di durata della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche del borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria, egli, oltre la relazione, dovrà trasmettere al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio presso cui l'interessato ha usufruito della borsa, la relazione o eventualmente la memoria.

Art. 15.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione di cui all'art. 11, commi secondo e quarto.

Gli altri certificati e i titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno, dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 12 giugno 1956

Il presidente: COLONNETTI

(3351)

Concorso a ventiquattro borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;

Vedute le deliberazioni 11 maggio e 11 giugno 1956, del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a ventiquattro borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le ventiquattro borse sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la fisica	borse n.	3
b) per la matematica	»	1
c) per la chimica	»	5
d) per l'ingegneria civile e l'architettura	borse n.	1
e) per l'ingegneria industriale	»	1
f) per la biologia e la medicina	»	8
g) per l'agricoltura e la zootecnia	»	3
h) per la geografia, la geologia, la mineralogia e la talassografia	»	2

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi sei, sarà determinata dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Sarà parimenti determinato dalla Commissione giudicatrice del concorso l'istituto o laboratorio presso il quale le singole borse dovranno essere usufruite.

L'importo di ogni borsa, comprendente esclusivamente le spese del viaggio di andata e ritorno e le spese di soggiorno, sarà stabilito dal C. N. R. a suo discrezionale e insindacabile giudizio, tenuto conto dello Stato estero in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza: in nessun caso, detto importo potrà eccedere la somma di L. 1.500.000 lorde.

A giudizio insindacabile del C. N. R. le borse potranno essere sostituite, in tutto o in parte, con altre borse o assegni messi a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da enti, istituzioni, laboratori o istituti stranieri; a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del C. N. R. assumono, pel fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di sottoporsi a tutti quegli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dagli enti, istituzioni, laboratori o istituti di cui trattasi, per il conferimento delle borse o assegni predetti.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1954.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo, nè coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo, nè infine coloro che abbiano già usufruito, presso istituti o laboratori esteri, di altra borsa di studio del C. N. R.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro il perentorio termine del 31 agosto 1956.

Nella domanda l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina):

a) il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data e il luogo di nascita;

b) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intende partecipare;

c) le ricerche per le quali utilizzerebbe la borsa, qualora gli fosse conferita;

d) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere tali ricerche;

e) le lingue straniere che è in grado di usare correntemente;

f) la residenza;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

l) di non aver usufruito, presso istituti o laboratori esteri, di altra borsa di studio del C. N. R.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti statali e per i dipendenti del C. N. R. è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che egli ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma, in sei copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa che gli fosse conferita;

4) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;

5) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di cui al n. 1) e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie delle memorie a stampa o dattiloscritte, di cui al n. 2), e quelle del programma di ricerche, del curriculum e dell'elenco di cui ai numeri 3), 4) e 5), dovranno pervenire al C. N. R. ordinate in cinque distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutte le memorie presentate, una copia del programma di ricerche, una del curriculum e una dell'elenco: la sesta copia del programma, del curriculum e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le memorie potranno essere inviate al C. N. R. in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al C. N. R. dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

La data di presentazione o di arrivo delle domande e dei relativi documenti e titoli è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo a calendario apposto su di essi dal competente ufficio del C. N. R.

Art. 5.

Coloro i quali intendano partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1 debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali desiderano prendere parte, allegando i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

Ciascun concorso è giudicato da una Commissione composta di tre o cinque membri, nominati dal Presidente del C. N. R.

Nel suo giudizio, la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei candidati a svolgere in genere compiti di ricerca, ma anche della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche che essi intendono compiere.

In base al giudizio espresso sui singoli candidati, la Commissione assegna loro un voto: a tal fine ciascuno dei suoi membri dispone di dieci punti.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria generale del concorso.

Sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione ex aequo.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C. N. R. notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, dai candidati compresi nella graduatoria generale, secondo l'ordine di questa.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai candidati che nella graduatoria generale seguono i vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 10.

I candidati che siano compresi nella graduatoria dei vincitori, o che siano eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma secondo, debbono, entro il perentorio termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, far pervenire al C. N. R. a pena di decadenza, una dichiarazione, nella quale specifichino, sotto la loro personale responsabilità, se e quale impiego od ufficio rivestano alle dipendenze dello Stato, o di altri enti, o di privati, indicando, in caso affermativo, l'ammontare netto mensile della relativa retribuzione.

Per l'accertamento della data di arrivo al C. N. R. della dichiarazione, si applica il disposto dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto del Presidente del C. N. R.

Entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data in cui abbiano avuto comunicazione del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al C. N. R., sotto pena di decadenza:

1) dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa: in tale dichiarazione essi dovranno altresì specificare, sotto la loro personale responsabilità, se e di quali altre borse, o altri analoghi assegni, o sovvenzioni eventualmente usufruiscano, avvertendo che, qualora ne usufruiscano, dovranno comprovare, mediante la opportuna documentazione da allegare alla dichiarazione medesima, di avervi rinunziato, con effetto dalla data di decorrenza della borsa loro attribuita dal C. N. R.

2) il certificato di nascita;

3) il certificato di cittadinanza italiana;

4) il certificato di buona condotta;

5) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo e debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Il personale appartenente ai ruoli del C. N. R. è dispensato dall'obbligo di presentare i predetti certificati. Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi, una attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando e da cui risulti che si trovino in attività di servizio: tale attestazione dovrà in ogni caso indicare la data e il luogo di nascita dell'interessato.

Per l'accertamento della data di arrivo al C. N. R. dei certificati, delle dichiarazioni e in genere degli atti e documenti trasmessi dagli interessati ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi, si applica il disposto dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 12.

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio a cui sarà stato destinato, le ricerche in programma.

L'assegnatario dovrà dare inizio a tali ricerche entro il termine che gli sarà fissato dal C. N. R. e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa.

Coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui al precedente comma, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà del pari dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate e le modalità del loro pagamento sono stabiliti dal C. N. R. all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di decadenza di cui all'art. 12, saranno tenuti a restituire al C. N. R. il rateo della borsa relativo al periodo successivo alla data di decorrenza del provvedimento stesso.

Art. 14.

Entro congruo termine dalla scadenza del periodo di durata della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al C. N. R. una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche del borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria, egli, oltre la relazione, dovrà trasmettere al C. N. R. anche copia della memoria.

Il C. N. R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, la relazione o eventualmente la memoria.

Art. 15.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione di cui all'art. 11, commi secondo e quarto.

Gli altri certificati e i titoli si restituiscono immediatamente a coloro i quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 12 giugno 1956

Il presidente: COLONNETTI

(3352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a trentasei posti di vice-segreterio in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa delle segreterie universitarie e concorso per esami a ventuno posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive variazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, concernente l'ordinamento delle segreterie universitarie;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie;

Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253:

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 692, con la quale è stata istituita la Facoltà di economia e commercio presso l'Università degli studi di Messina ed è stato aumentato di un posto il ruolo organico di gruppo *A*, del personale delle segreterie universitarie;

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 694, con la quale è stata istituita la Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Catania ed è stato aumentato di un posto il ruolo organico di gruppo *A*, del personale delle segreterie universitarie;

Vista la legge 3 giugno 1955, n. 504, con la quale è stata istituita la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa ed è stato aumentato di un posto il ruolo organico di gruppo *A*, del personale delle segreterie universitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regolamento per il personale delle segreterie universitarie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1955, n. 1460;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli di gruppo *A* e *B* delle segreterie universitarie:

Concorso di gruppo *A*:

1) concorso a trentasei posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa delle segreterie universitarie;

Concorso di gruppo *B*:

2) concorso a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) per l'ammissione al concorso di gruppo *A*, essere forniti della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime o altra laurea che possa essere dichiarata, volta per volta, equipollente ad una delle lauree predette; per l'ammissione al concorso di gruppo *B*, essere forniti del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da Istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) o del diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciati da Istituto commerciale;

B) aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi dalle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945, e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per gli ex-combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che

siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 45, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero. Per i funzionari dell'I.R.C.E. che prima dell'istituzione di detto ente siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età di anni 45 si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Nei confronti degli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli speciali transitori nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal seguente art. 3, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati nella lettera *B*) del presente articolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione V - entro il termine di novanta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il candidato, qualora intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, deve produrre distinte domande.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - *Direzione generale dell'istruzione superiore*, Divisione V, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

A tal fine, gli ex-combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazione della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma

o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare un copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzate dal prefetto.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra devono esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) devono produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), devono produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Div. V, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece:

a) per il concorso di gruppo *A* di cui all'art. 1 del presente decreto, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) per il concorso di gruppo *B* di cui all'art. 1 del presente decreto, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di studio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare:

a) per il concorso di gruppo *A* di cui all'art. 1 del presente decreto, il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) per il concorso di gruppo *B* di cui all'art. 1 del presente decreto, il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire in luogo del titolo stesso;

a) per il concorso di gruppo *A* di cui all'art. 1 del presente decreto, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

b) per il concorso di gruppo *B* di cui all'art. 1 del presente decreto, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito e legalizzato dal provveditore agli studi.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato della autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*) devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di *conferma del commissario di leva;*

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 4 e nel presente articolo, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione superiore, Divisione V dopo il termine, previsto dall'art. 3, di novanta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente bando, alla precedenza o preferenza nelle nomine, prodotti, dai concorrenti che abbiano superato la prova orale, dopo il termine, prescritto dall'art. 4, di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori e degli idonei dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore, Divisione V entro il termine, di cui all'art. 5, di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevano il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 5.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale di ciascun concorso hanno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgono nei giorni e nei locali che vengono indicati con apposito avviso, il quale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte ed orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

L'esame del concorso di gruppo *A*, di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le tre prove scritte vertono:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale per ciascuno degli stessi concorsi ha per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) statistica metodologica e demografica;

d) nozioni di ragioneria generale, nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) legislazione scolastica con particolare riguardo allo ordinamento dell'istruzione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

L'esame di concorso di gruppo *B* di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le tre prove scritte vertono:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);

b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienza delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo ai vari servizi dell'Amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A tale fine per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme, per la difesa delle colonie dell'Africa orientale e della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei

fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civile, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti e assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia ovvero profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano o profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o orfani dei caduti civili per atti di guerra o dei caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 6 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, nei decreti legislativi 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, 1° ottobre 1950, n. 1140, 4 marzo 1952, n. 137, 23 marzo 1952, n. 207 e 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito si osservano le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1956

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1956
Registro n. 34, foglio n. 257

(3353)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 2680 Div. san. del 1° febbraio 1955, col quale è stato bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954:

1. Biggi Pietro	punti	57,420	su 100
2. Ricci Luciano	»	54,053	»
3. Lo Pane Claudio	»	53,917	»
4. Mortelli Umberto	»	53,437	»
5. Focacci Aldo	»	53,215	»
6. Andreotti Roberto	»	52,987	»
7. Chini Pierandrea	»	52,906	»
8. Sbrana Sergio	»	52,046	»
9. Putamorsi Renato	»	50,375	»
10. Torelli Enrico	»	49,750	»
11. Del Lucchese Aldo	»	49,251	»
12. Matteoni Giancarlo	»	48,750	»
13. Rossetti Sergio	»	48,059	»
14. Ruffini Giuseppe	»	47,341	»
15. Savioli Iridio	»	46,455	»
16. Angeli Amleto	»	46,437	»
17. Sessi Pietro	»	45,625	»
18. Pizzirani Piramo	»	45,500	»
19. Comini Antonio	»	45,160	»
20. Bartali Erasmo	»	45,000	»
21. Parrini Elio	»	44,226	»
22. Nocchi Sauro	»	43,538	»
23. Guarnieri Piero	»	43,355	»
24. Sghedoni Orlando	»	43,140	»
25. Scarselli Lino	»	43,010	»
26. Signorini Celestino	»	43,000	»
27. Quadri Umberto	»	42,804	»
28. Pini Elio	»	42,765	»
29. Santini Floriano	»	42,500	»
30. Bellachioma Franco	»	42,050	»
31. Donati Giuliano	»	42,000	»
32. Mori Antonio	»	41,51[illegible]	»
33. Matteucci Giuseppe	»	41,500	»
34. Vitali Armando	»	40,[illegible]	»
35. Leardi Sergio	»	40,000	»
36. Pelletti Lamberto	»	38,500	»
37. Fedi Mauro	»	38,300	»
38. Guerrieri Etnio	»	37,500	»
39. Del Mazza Italo	»	36,[illegible]	»
40. Kuturà Paolo	»	36,593	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 22 giugno 1956

Il prefetto: ZACCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio precedente decreto n. 16115, col quale è stata approvata la graduatoria della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dai concorrenti nelle proprie domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le leggi 1° agosto 1921, n. 1312, e 3 giugno 1950, n. 375, nonchè la circolare n. 20400 in data 20 febbraio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso citato in premessa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Biggi Pietro: Bagni di Lucca;

2) Ricci Luciano: consorzio veterinario Castelnuovo Garfagnana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 22 giugno 1956

Il prefetto: ZACCHI

(3366)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.